



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
Motorizzazione Civile di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Modifica contrattuale Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08 presso UMC di Ancona e sezioni coordinate anni 2024-2025.

CIG: Z0E3DA3E66

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con atto D.D. n. 2460 del 13.11.2024 è stato conferito al sottoscritto dott. Ing. Roberto Danieli, dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, dal 01.01.2025 per un triennio l'incarico di livello dirigenziale non generale di direzione dell'Ufficio 6 – Motorizzazione Civile di Ancona e Sezioni Coordinate di Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno della Direzione Generale Territoriale Nord – Est;
- il sottoscritto è da ritenersi per la carica Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così come stabilito con D.M. 143 del 11/4/2014;

Premesso che:

- con Determina n. 299560 del 07.12.2023 è stato affidato il Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.lgs 81/08 e servizio di gestione tecnica integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed RSPP per gli anni 2024 e 2025 alla ditta SEA GRUPPO S.R.L. di Fano del personale dell'UMC di Ancona e delle Sezioni Coordinate di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro per un importo di €. 23.598,00;
- che per la scelta della ditta affidataria del servizio di sorveglianza sanitaria e servizio di gestione tecnica integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed RSPP era stata avviata una RDO con richiesta preliminare di fornitura al prezzo più basso n. 3842216 del 14.11.2023 che prevedeva altresì delle prestazioni "a consumo" per eventuali visite mediche e/o esami di laboratorio che si sarebbero rese necessarie per eventuali nuove assunzioni di personale o per altri svariati motivi a discrezione del medico competente;
- è necessario procedere entro l'anno 2025 ad effettuare un numero maggiore di prestazioni a consumo consistenti nelle visite mediche ed esami di laboratorio per le motivazioni di cui sopra per un importo pari ad €. 3.069,50 iva esente;

Visto:

- l'art. 120 c. 9 del D. Lgs. 36/2023 che prevede la possibilità per la stazione appaltante – qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Considerato

- che l'importo suppletivo di € 3.069,50 è inferiore al limite previsto dalla norma per imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali;

Visti:

- l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario,

ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

- l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento;

Considerato:

- Che il dott. Piergiorgio Federici è già stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento - RUP ai sensi degli artt. 31,101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto:

-Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, che il sottoscritto ed il RUP non si trovano, per il procedimento corrente, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

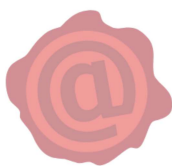
Visti

- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- il D.Lgs. n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs 209/2024 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di DARE ATTO che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare – ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 - l'aumento delle prestazioni comprese nel contratto stipulato con l'operatore economico SEA GRUPPO S.R.L. di Fano (PS) documento di stipula prot. 299561 del 07.12.2023 – numero RDO con richiesta preliminare di fornitura al prezzo più basso n. 3842216 del 14.11.2023, per i servizi di Sorveglianza Sanitaria e servizio di gestione tecnica integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed RSPP - CIG: Z0E3DA3E66, al fine di incrementare il numero delle prestazioni a consumo a causa dell'aumento delle visite mediche ed esami di laboratorio per il personale nell'anno 2025 alle stesse condizioni e onere di cui alla RDO di cui sopra per una spesa aggiuntiva di €. **3.069,50** iva esente.



ROBERTO
DANIELI
07.09.2025
19:06:43
UTC

Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Danieli
Firmato digitalmente